

Pieve di Soligo, 03.04.2026

Informativa n. 7

OGGETTO: Decreto Legge “Fiscale (D.L. n. 38/2026); altre novità

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 marzo scorso, il decreto legge n. 38/2026, in vigore dal 28/03/2026; ne riportiamo le principali disposizioni:

<p>Novità Iperammortamenti</p>	<p>Il decreto cancella la disposizione, prevista nella norma originaria della legge di bilancio 2026, che prevedeva che i beni agevolati dovessero essere “prodotti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo”.</p> <p>Ciò significa che ora potranno rientrare nell’agevolazione, con decorrenza retroattiva al 01/01/2026¹, i beni (elencati negli allegati IV e V alla legge di bilancio 2026) a prescindere dal luogo di produzione. La novità non riguarda invece gli investimenti in impianti fotovoltaici destinati all’autoproduzione di energia e all’autoconsumo di energia da fonte solare².</p> <p>Seguirà, si presume fra breve, l’emanazione del decreto attuativo, di competenza dei Ministeri delle Imprese e del made in Italy e dell’Economia, con il quale verrà definita la procedura di accesso all’agevolazione, con la presentazione presumibilmente di tre comunicazioni al GSE (preventiva, di conferma con acconto, di completamento) nonché degli altri adempimenti documentali.</p>
<p>Nuovo credito d’imposta per le domande 5.0 per le quali le risorse erano esaurite</p>	<p>Il nuovo decreto introduce un credito d’imposta a favore delle imprese che hanno presentato nel 2025 le comunicazioni preventive per il credito d’imposta 5.0, che non erano però state soddisfatte in quanto si erano esaurite le risorse. Ricordiamo infatti che, con una breve cronistoria;</p> <ul style="list-style-type: none"> • il 6 novembre 2025, il MIMIT pubblicò un proprio decreto, comunicando l’esaurimento delle risorse disponibili per il credito d’imposta 5.0; • dal 7 novembre 2025 le imprese poterono presentare in ogni caso la comunicazione di prenotazione del credito d’imposta, comunque considerata efficace; per tale presentazione veniva rilasciata una ricevuta; • il 27 novembre 2025 venne fissato il termine per la presentazione delle domande preventive; qualora vi fossero stati nuovi fondi, il GSE avrebbe informato le imprese secondo l’ordine cronologico di invio; • premesso che l’impresa non poteva presentare, per i medesimi beni, sia domanda per l’accesso al credito d’imposta 5.0 che domanda per l’accesso al credito d’imposta 4.0, la stessa impresa doveva scegliere (entro il 27/11/2026) a quale agevolazione accedere; se avesse scelto il credito 5.0, in caso di mancato riconoscimento del beneficio per superamento del limite di spesa, restava salva la facoltà di accesso al credito 4.0, sempre nei limiti delle risorse previste. <p>Il nuovo credito d’imposta appena introdotto³, favorisce le imprese che avevano già presentato domanda preventiva 5.0 ed è pari al 35% dell’ammontare del credito d’imposta richiesto. Entro il 30 aprile 2026, il GSE comunicherà ai soggetti interessati l’ammontare del credito d’imposta utilizzabile.</p> <p><u>Segnaliamo, tuttavia, che in data 01/04/2026, il Ministro delle Imprese e del made in Italy ha annunciato, nel corso di un incontro le imprese, che sarà non solo ripristinato l’importo originario del fondo di 1,3 miliardi di euro (vedi la nota n. 3 qui sotto), ma a tale importo verranno aggiunti ulteriori 200 milioni.</u></p>
<p>Proroga della ritenuta sulle</p>	<p>Viene prorogato al 1° maggio 2026 l’avvio iniziale di applicazione della ritenuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e</p>

¹ Investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026; la data da considerare a questo fine è quella della consegna o spedizione del bene, oppure di ultimazione della prestazione in caso di beni realizzati in appalto oppure, ancora, al termine del collaudo (se tale clausola fosse presente nel contratto)

² A tale riguardo, sono considerati ammissibili esclusivamente gli investimenti in impianti con moduli fotovoltaici di cui all’art. 12 comma 1 lett. b) e c) del DL 9 dicembre 2023 n. 181 ovvero:

- b) moduli fotovoltaici con celle, gli uni e le altre prodotti negli Stati membri dell’Unione europea, con un’efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5 per cento;
- c) moduli prodotti negli Stati membri dell’Unione europea composti da celle bifacciali ad eterogunzione di silicio o tandem prodotte nell’Unione europea con un’efficienza di cella almeno pari al 24,0 per cento

³ Detto credito, che spetterà nel limite di spesa di 537 milioni di euro per l’anno 2026, si collega al fondo già stanziato, di 1,3 miliardi di euro, previsto dalla Legge di bilancio 2026 (art. 1 c. 770)

provvigioni percepite dalle agenzie di viaggio	procacciamento di affari (ex art. 25-bis del DPR 600/73), percepite dalle agenzie di viaggio e turismo, dagli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei e dagli agenti e commissionari di imprese petrolifere.
Rinvio del contributo sulle spedizioni di beni da Paesi extra-Ue	Il contributo amministrativo di € 2, introdotto dalla legge di bilancio 2026, non verrà applicato alle spedizioni di beni importati anteriormente al 1° luglio 2026.
Aumento dell'imposta di bollo sui c/c di soggetti non persone fisiche	Viene previsto l'aumento, pari a € 18, dell'imposta di bollo sui conti correnti intestati a soggetti diversi dalle persone fisiche , che viene applicata alle comunicazioni (estratti conto, rendiconti) inviate alla clientela. L'imposta passerà dagli attuali € 100 a € 118 euro annui.
Eliminata la soglia di partecipazione del 5% per avere l'esclusione di tassazione dei dividendi	Viene eliminata la disposizione (introdotta dalla legge di bilancio 2026) con la quale si vincolava l'esclusione dal reddito dei dividendi percepiti dai soggetti imprenditori e l'applicazione della participation exemption alla soglia partecipativa minima del 5% o del valore fiscale minimo della partecipazione di 500.000 euro. L'abrogazione decorre in modo retroattivo dal 1° gennaio 2026. Le norme ora abrogate dal decreto fiscale stabilivano, che i soggetti imprenditori potessero beneficiare dell'esclusione dal reddito dei dividendi nella misura del 95% (o del 60%, 50,28% o 41,86% per le imprese individuali e le società di persone) solo se la partecipazione nell'emittente: - fosse almeno pari al 5% in termini di partecipazione al capitale; - in alternativa, avesse un valore fiscale in termini assoluti almeno pari a 500.000 euro
Ripristino della soglia sotto la quale le somme versate agli atleti dilettanti non sono soggette a ritenuta	Viene ripristinata la soglia di € 300, sotto la quale le somme-premio versate agli atleti partecipanti a manifestazioni sportive dilettantistiche, sono escluse dalla ritenuta a titolo d'imposta. Sulle somme corrisposte dal 28/03/2026 fino al 31/12/2026, non si applicano quindi le ritenute se inferiori a € 300; se superiori a tale importo, le somme sono assoggettate interamente alla ritenuta alla fonte (nella misura del 20%). Dal 1° gennaio 2027, tuttavia, in assenza di modifiche, la ritenuta sui premi agli sportivi tornerà ad applicarsi.

ALTRE NOVITA'

Collegamento registratori di cassa e POS: nuove risposte dall'Agenzia Entrate	<p>L'Agenzia Entrate ha pubblicato alcune nuove risposte (faq) in tema di obbligo di collegamento fra RT e POS, nonché di gestione dei documenti commerciali (scontrini). Riportiamo i principali chiarimenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • quando il pagamento è differito rispetto alla consegna del bene, nel documento commerciale va indicata la dicitura "non pagato"; • quando si ricevono bonifici, la dicitura da inserire nello scontrino è "pagamento elettronico"; • in caso di pagamento con assegno, bancario o circolare, il documento commerciale deve indicare che si tratta di una forma di pagamento contante; • nei collegamenti RT/POS, si deve selezionare l'opzione "Dispositivo ambulante" solamente nel caso in cui il registratore di cassa sia di tipo "portatile/itinerante" e quindi non abbia una postazione fissa; se invece il registratore è posizionato presso la sede fissa della ditta ed è il solo POS ad essere di tipo "portatile", va comunque indicato, al momento del collegamento, l'indirizzo di ubicazione dell'RT.
Esonero assicurazione RC auto per i carrelli elevatori e altri veicoli (L. n. 34/2026)	Con la legge indicata, si dispone l'esonero dall'assicurazione RC Auto, per i carrelli elevatori che circolano in aree private e per altri veicoli utilizzati dalle imprese in aree ferroviarie, portuali e aeroportuali ⁴ prevista dall'art. 122 del Codice delle Assicurazioni Private (D.lgs. n. 209/2005). Per beneficiare dell'esenzione dell'obbligo assicurativo, i mezzi sopra indicati devono essere "coperti da una polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi (Rct) diversa dall'assicurazione obbligatoria della Rc auto".

Rimanendo a disposizione per eventuali approfondimenti, porgiamo cordiali saluti. Studioconsulenza

⁴ L'esenzione viene estesa anche alle macchine agricole (di cui all'articolo 57 del nuovo Codice della Strada), non immatricolate o prive del certificato di idoneità tecnica alla circolazione, che operano esclusivamente all'interno di fondi agricoli, aziende agrarie o spazi a uso interno non accessibili al pubblico